



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Registro Generale n. 84

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 10-11-2025

Ufficio: SETTORE II

Oggetto: EMERGENZA IDRICA - LIMITAZIONI AI PRELIEVI DI ACQUA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO

IL SINDACO

CONSIDERATA il perdurare di anomale condizioni meteo-climatiche, caratterizzate dall'assenza di precipitazioni significative, anche nel periodo autunnale, che hanno determinato il protrarsi di portate fluviali e sorgentizie evidentemente inferiori alla media del periodo, con conseguenti possibili criticità per l'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile;

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza finalizzato a preservare la maggiore quantità possibile di risorsa idrica disponibile all'uso umano e alimentare, riducendo i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTA anche la nota della Giunta Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Direzione Ambiente e Risorse Idriche, prot. 1393660 del 03/11/2025 ad oggetto "Richiesta emissione ordinanze per limitazioni ai prelievi di acqua da pubblico acquedotto" assunta il 03/11/2025 al protocollo n° 0027088;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che prevede che *"coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi"*;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n.689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale sanzionatorio";

ORDINA

- A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30 novembre 2025, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:
 - gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali;
 - il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana (con la raccomandazione di effettuare tali attività dopo il tramonto);
 - il lavaggio privato di veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
 - il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;
 - il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive;
 - l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati.

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua, al fine di evitare inutili sprechi;

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini e che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della Legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico Marche Multiservizi S.p.a., e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Municipale e altre forze dell'ordine, tese a far rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche o idranti;

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;

TRASMETTE

la presente Ordinanza:

- alla Polizia Municipale ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della stessa;
 - a Marche Multiservizi.S.p.a. info@pec.gruppomarchemultiservizi.it
 - al Prefetto di Pesaro protocollo.prefpu@pec.interno.it
 - alla Regione Marche regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
 - alla Regione Marche regione.marche.difesasuolo@emarche.it
 - alla Provincia di Pesaro e Urbino provincia.pesarourbino@legalmail.it
 - a AATO N. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino ato1.marche@pec.it
- per l'inoltro alla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Marche oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Fossombrone per 15 giorni consecutivi.

SINDACO
Berloni Massimo

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.